

N. 1880 Dep. Prov.

BONI PROVINCIALI CREMONESI 1868

X.ª ESTRAZIONE 30 NOVEMBRE 1868

Congregazione di Carità in Castelleone

Deputazione Prov. di Cremona

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Avviso

Avviso

Elenco numerico per Serie dei N. 541 Boni Provinciali sortiti nella X. Estrazione 30 Novembre 1868 in acconto delle venti

NB. I Boni estratti saranno presentati al Ricevitore Provinciale dal 1.º Dicembre 1868 al 30 Novembre 1873 termine utile per l'esazione del relativo importo capitale proceduti da N. 10 cedole per interessi semestrali non pagabili.

In seguito a partecipativa della Deputazione Provinciale di Mantova...

XLIV.ª

Quarantaquattresima

1. Che la suddetta Sezione Quarantaquattresima del valore Capitale complessivo di Ital. L. 60906, 74, comprendo N. 62 Boni dal N. 2 al N. 63 inclusivi...

2. Che col 31 Dicembre corrente cessa la decorrenza dell'interesse sul Capitale imparto dei suddetti Boni.

3. Che dal giorno 2 Gennaio p. v. in poi, i possessori dei suddetti Boni potranno presentarsi alla Cassa Provinciale residente in Mantova in Contrada Cavour N. 110 presso la quale resterà disposto il fondo necessario per il pagamento tanto del Capitale che degli interessi maturandi a tutto il 31 dicembre.

4. Che non verrà dato corso al suddetto pagamento se non contro cessione dei Boni unitamente al rilascio delle corrispondenti quitte di saldo in Bollo di Legge, avendo presente che per ciascun Bono si dovrà emettere una parziale quittance nella quale sarà da indicarsi la somma Capitale distinta da quella dell'importo degli interessi.

5. Che riguardo ai Boni che trovansi in possesso dei Comuni o dei Corpi morali, le rispettive Amministrazioni preannunzieranno i propri incaricati dell'esazione del Capitale ed interessi di una regolare credenziale da rilasciarsi alla Cassa Provinciale coi Boni e colle relative quitte in prova della susseguita ammortizzazione.

6. Che per effetto della Legge 28 maggio 1867, N. 3717, con cui fu estesa anche alla Provincia di Mantova l'imposta sulla ricchezza mobile con effetto dal 1.º Gennaio 1867, i possessori od aventi interesse ai suddetti Boni saranno assoggettati all'imposta sui redditi dei Boni stessi in ragione di Lire 12 48 per ogni cento Lire d'interesse, e cioè Lire 8 per tasso a favore dello Stato, Lire 3 per sovrapposta provinciale, Lire 2 per sovrapposta comunale, e centesimi quarantotto per spese di riscossione corrispondente alla misura del 4 per cento della Tassa complessiva.

Del resto si invitano gli attuali possessori dei Boni già sortiti nelle seguite quarantatré estrazioni di presentarsi alla Cassa Provinciale per la riscossione del Capitale ed interessi. Cremona 8 Dicembre 1868.

Il Prefetto Presidente THOLOSANO

D'Affittare

L'ALBERGO DEL MONTONE con Stallazzo

A PORTA MILANO

fornito di tutto ciò che è necessario alla sua conduzione. — Per le trattative rivolgersi al Proprietario.

Nella Tipografia Ronzi e Signori in Cremona è vendibile:

LA GUIDA GIUDIZIARIA DELLA LOMBARDIA

CON

DIUTILE ED ORARIO

per l'anno 1869.

Prezzo L. 2.

L'UTILE AI COMMERCianti

per l'anno 1869

Prezzo Lire 1 50.

La Strenna dei Ladri

Un volumetto di pagine 125 con incisioni Prezzo Centesimi 50.

Estratto di Citazione

Ad istanza del Sig. Giuseppe Mina fu Luigi di Casalmaggiore, rappresentato in Giudizio dal Signor Avvocato Giuseppe Mozi di Bozzolo, il sottoscritto Usciere addetto al R. Tribunale Civile in Bozzolo, ha citato e cita in via formale il Signor Giulio Chinetti del vivente Gaetano di Casalmaggiore, ora assente, a comparire avanti il suddetto R. Tribunale, nei modi di legge, entro il termine di giorni 40 (quaranta) per intervento nella causa stata promossa dal Sig. Cantoni Israel fu Moisè di Pomponese colla Citazione 29 Gennaio 1868 N. 80 dell'usciera Maisetti Evaristo di Casalmaggiore, o per sentirsi far luogo alla domanda dello stesso sig. Mina per lo adempimento degli obblighi portati dal Rogito 20 Ottobre 1862 N. 5869 del Notaio Miglio di Casalmaggiore.

Bozzolo li 7 Dicembre 1868.

RAMAZZINI GIOVANNI Usciere.

SEME BACHI GIAPPONESI ORIGINALI

Da Ernest Sevd e C. Vorohama Saison del Giappone della Ditta Fortunato Consonno e C. di Milano

Gli esperimenti fatti negli anni precedenti, benchè in poca quantità diedero risultati soddisfacenti.

Recapito in Cremona presso FELICE PENNATI Vicolo Bissone N. 1.

LA DITTA COMELLI e LOCATELLI

Pizzicagnoli Lombardi, avvisano il pubblico che il giorno 29 Novembre hanno aperto il vasto locale, già antica bottega Borsi situato di faccia alla colonna di Mercato Vecchio sull'angolo della via dei Speziati in Firenze.

Sarà fornito di salati e formaggi con assortimento di generi nazionali ed esteri delle migliori fabbriche. Si lusingano pertanto i proprietari che come pel passato saranno onorati d'una numerosa concorrenza.

Table with 5 columns: SERIE I DA L. 40, SERIE II DA L. 50, SERIE III DA L. 100, SERIE IV DA L. 500, SERIE V DA L. 1000. Each column contains a list of bond numbers and their corresponding values.

AVVERTENZA

DISTINTA - N. 237 Boni sortiti nelle decorse nove estrazioni non ancora presentati al Ricev. Prov. per l'esazione del relativo importo

Table with columns for Estrazione, Boni, Serie, and values. It lists various bond extractions and their details, including amounts and terms.

Da questa Congregazione di Carità; sott'osservanza del predisposto capitolato, si procederà al raffitto dei sotto indicati Stabili di ragione dell'Opera Pia Spedale per una locazione di anni 13 a datare dal giorno 11 Novembre 1869 in avanti, mediante Asta che si terrà nel proprio Ufficio posto in Contrada Roffalora il giorno di Mercoledì 30 corr. mese alle ore 10 antim.

L'asta verrà aperta sul prezzo infra esposto e verrà deliberata al miglior offerente, se costerà e piacerà alla Congregazione medesima, e nessuno vi sarà ammesso senza il previo deposito in danaro pure di cui sotto.

Castelleone, li 8 Dicembre 1868.

BONI STABILI

Podere Battaglia, in Comune di Castelleone orarato adiac. in massima parte e poca parte aratorio asciutto di cens. pert. 725 19 pari ad are 4755 89 coll'estimo di scudi 7245 12 pari a L. 41684 80.

Il prezzo di perizia è di L. 4970 08, il deposito è di L. 600 ed il minimo aumento di ogni offerta di L. 10.

MUNICIPIO DI ANNICCO

AVVISO D'ASTA

Volendosi appaltare pel biennio 1869-70 il Dazio Consumo, tanto Governativo assunto dal Comune, che comunale sulle Farine di frumento, si terrà la relativa Asta, nel giorno di Martedì 29 del corr. mese di Dicembre, alle ore 10 ant. sotto l'osservanza del relativo capitolato d'Asta ostensibile nelle ore d'ufficio presso questa Segreteria.

L'Asta si terrà a candele vergini, e per L. 3000 e si delibererà al miglior offerente.

Ogni offerente, previamente, depositerà all'Amministrazione comunale il decimo, quale deposito, cioè L. 300.

Annico, li 10 Dicembre 1868. La Giunta Municipale

Dott. GASP. CAVAGNOLI, Sindaco Bevilacqua - Capredoni, Assessori.

Dichiarazione

L'antica premiata fabbrica di torrone di Giuseppe Domenico Curtarelli e Compagno di Cremona, dichiara di non aver mai fabbricato torrone né all'Italiana né alla Francese.

G. D. Curtarelli e Comp.

N. 18 R. R.

Avviso

Per gli effetti degli art. 980, 981 del Codice Civile si rende noto che con Decreto 30 Novembre p. p. N. 18 del Sig. Pretore del Mandamento II. di Crema, venne nominato Angelo Ogliari, Perito Agrimensore di Trescòrre Cremasco, in Curatore della giacente eredità del fu Giovanni Battista Mulazzani, mancato ai vivi in detto Comune il giorno 1. Aprile 1865.

Crema, dalla Cancelleria della R. Pretura del Mandamento II li 2 Dicembre 1868.

L. ZURLA Cancelliere.

## Direzione Compartmentale del Demanio e delle Tasse sugli affari in Brescia

V. G. P. P. R.

## AVVISO D'ASTA

per la vendita dei Beni pervenuti al Demanio per effetto delle Leggi 7 Luglio 1866 N. 3036 e 15 Agosto 1867 N. 3848

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimer. del giorno di Sabato 9 Gennaio 1869 in una delle sale della Sotto-Prefettura di Crema, alla presenza di uno dei Membri della Commissione Provinciale di sorveglianza, coll' intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti rimasti invenduti alle aste del 30 Novembre 1867 e riprodotti qui a prezzi ridotti.

## CONDIZIONI PRINCIPALI

- L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine, e separatamente per ciascun lotto.
- Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di aver depositato a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo per il quale si apre l'incanto nelle Casse dei Ricevitori Demaniali e quando l'importo ecceda la somma di L. 2000, nelle Tesorerie Provinciali, rimanendo facoltativo agli aspiranti di effettuare tale deposito, qualunque ne sia l'ammontare, nelle mani del Presidente all'incanto, salvo, rimanendo aggiudicatari, di farne il versamento in altra delle casse predette a seconda dell'importo e ciò a loro rischio e spese e di conserva col rappresentante dell'Amministrazione che assiste all'asta. Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico, al corso di borsa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valore nominale.
- Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte, e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.
- La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10.<sup>a</sup> dell'infrascritto prospetto.
- Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96 97 e 98 del Regolamento 22 Agosto 1867 N. 3852.
- Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
- Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare in conto delle spese d'asta e delle tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, il 10 p. 0/0 del prezzo di delibera se questo non supera le L. 300, il 7 0/0 se al di sopra di L. 300 fino alle L. 1500, ed il 5 0/0 se supera quest'ultima cifra di L. 1500, salva la successiva liquidazione e regolazione. Questo importo dovrà essere versato in denaro od in biglietti di banca. La spesa di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso, starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti rispettivamente aggiudicati.
- La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, in quanto non sieno modificate dal presente avviso, quali capitolati, non che le tabelle e documenti relativi, sono visibili tutti i giorni, dalla ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane nell'Ufficio della Sotto-Prefettura suddetta.
- Le passività ipotecarie che gravitano lo stabile rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc. è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.
- Il pagamento del prezzo del primo decimo dei beni e successivi ventesimi, qualunque sia l'importo dei singoli versamenti, potrà farsi anche in quell'Ufficio del Registro o del Demanio della Provincia ove sono situati i beni venduti che sia designato dall'acquirente nell'atto della delibera. Ove questi non faccia tale designazione rimane fermo che il pagamento dovrà farsi nella cassa dell'Ufficio Demaniale esistente nel Capoluogo della Provincia, in cui seguì l'aggiudicazione, giusta l'art. 47 delle istruzioni 28 dicembre 1867.
- L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

**Avvertenza.** — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice Penale Italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

| NUMERO | COMUNE<br>in cui<br>sono situati i beni | Provenienza     | DESCRIZIONE DEI BENI<br>Denominazione e Natura   | SUPERFICIE   |     |      | Valore<br>Estimativo | Prezzo<br>ridotto | Deposito<br>per<br>cauzione<br>delle<br>offerte | Minimum<br>delle offerte in aumento<br>al prezzo d'incanto | Prezzo presuntivo<br>delle scorte vive e morte<br>ed altri mobili | Anteriore<br>Avviso d'Asta<br>a Schede Seg.<br>dove figurano<br>i Beni |                  |   |    |
|--------|---|-----------------|--|--|-----|------|----------------------|-------------------|---|--|---|--|------------------|---|----|
|        |   |                 |  | Etari  | Are | Ceni |                      |                   |   |  |   |  | Peri<br>(Tavole) |   |    |
| 1      | 22                                      | Salvirola Crem. | Chiesa Parr. di Triburgo                         | Casa rurale con orto in mappa ai NN. 140, 141 censito L. 5 70 e pezzo di terra aratorio asciutto detto Sabbioncello in mappa al N. 233 censito L. 3 83   | 24  | 80   | 2                    | 48                | 748 78  | 673 90   | 67 30   | 10   | 1                | 2 |    |
| 2      | 10                                      | Trezzolasco     | Chiesa di Trezzolasco                            | Campo detto Legazzetto, aratorio adacquatorio in mappa ai NN. 211, 212 cens. L. 34 91, campo Prato Vecchio, campo Sabbie e campo Sabbie Casci netto in mappa ai NN. 116, 117, 114, 59 e 118 censito L. 50 71 | 2   | 49   | 10                   | 24                | 91  | 4212 74  | 3791 47   | 379 13   | 25               | 1 | 3  |
| 3      | 21                                      | Crema           | Altare S. Crocifisso in Crema                    | Casa d'affitto in mappa al numero 421 censita L. 23 40   | »   | 90   | »                    | 09                | 516 13  | 464 52   | 46 43   | 10   | 1                | 4 |    |
| 4      | 20                                      | Id.             | Id.  | Casa d'affitto in mappa al N. 90 censita L. 50 42  | »   | 01   | 30                   | »                 | 13  | 1617 55  | 1455 80   | 145 68   | 10               | 1 | 5  |
| 5      | 23                                      | Camisano        | Cappellania Sasserì                              | Pezzo di terra detto Mosellino, altro detto Mosellone e cascinetta masserizia in mappa ai NN. 690, 698, 62 e 63 cens. L. 108 77  | 2   | 60   | 10                   | 25                | 01  | 3920 26  | 3528 23   | 352 83   | 25               | 1 | 6  |
| 6      | 24                                      | Madignano       | Chiesa Parr. di Madignano                        | Pezzo di terra aratorio adacquatorio moronato detto Lama in mappa al N. 791 censito L. 48 62   | 1   | 08   | 20                   | 10                | 82  | 2006 65  | 1805 65   | 180 56   | 10               | 1 | 7  |
| 7      | 25                                      | Bagnolo Crem.   | Altare di S. Sepolcro nella Ss. Trinità in Crema | Pezzo di terra, aratorio, adacquatorio, moronato, detto Ponchione in mappa al N. 188 censito L. 159 03   | 1   | 45   | 50                   | 14                | 55  | 3012 82  | 3521 54   | 352 15   | 25               | 1 | 9  |
| 8      | 26                                      | Trascorre Crem. | Legato Carioni in Trascorre Cremasco             | Pezzo di terra aratorio, adacquatorio, moronato detto Canova; in mappa al N. 348 censito L. 49 97  | »   | 68   | 10                   | »                 | 68  | 1005 68  | 1445 11   | 144 51   | 10               | 1 | 8  |
| 9      | 30                                      | Ripalta Arpina  | Chiesa Parrocchiale di Ripalta Guérina           | Aratorio moronato e parte vitato ed in piccola parte a Zerbo diviso in due parti detto Scandile in mappa ai NN. 231, 291, 296, censito L. 28 29  | 1   | 19   | 90                   | 11                | 99  | 1586 94  | 1428 25   | 142 82   | 10               | 1 | 10 |
| 10     | 27                                      | Crema           | Prebenda Molendi Sala in Crema                   | Casa civile con bottega in Piazza Castello in mappa al N. 668 rendita L. 84 50   | »   | 01   | 10                   | »                 | 11  | 3030 32  | 2727 29   | 272 73   | 25               | 1 | 11 |
| 11     | 28                                      | Chievo          | Prebenda Casale De' Benzonì in Crema             | Pezza di terra aratoria, aratoria, adacquatoria, moronata detta Chiosetto; altra pezza detta Legor aratoria adacquat. in mappa ai NN. 475, 576, cens. L. 26 69   | »   | 45   | 10                   | »                 | 31  | 652 68   | 587 41  | 58 74  | 10               | 1 | 12 |
| 12     | 29                                      | Trascorre Crem. | Prebenda De' Benzonì in Crema                    | Pezza di terra detta Dossello; altro detto Brugnito aratorio adacquatorio, in mappa ai NN. 331, 1176 rendita L. 20 23.   | »   | 33   | 70                   | »                 | 37  | 842 34   | 758 11  | 75 81  | 10               | 1 | 13 |
| 13     | 18                                      | Crema           | Chiesa di S. Pietro in Crema                     | Casa civile al civico N. 931 in mappa ai N. 237 23 8 rendita L. 86 26  | »   | 04   | 60                   | »                 | 46  | 1721 45  | 1549 31   | 154 93   | 10               | 1 | 14 |

Brescia, li 10 Dicembre 1868.

Il Direttore

TINI.

Estratto di Bando  
per vendita di Stabili

Avanti il R. Tribunale Civile di Bozolo all'udienza del 17 Febbraio 1869 alle ore 10 di mattina in poi avrà luogo l'istanza degli Conjugi Luigia Sunfelicci Nobilita Scipiane Canter residenti in esilio l'incanto degli stabili appresso iscritti a carico di Giovanni Sunfelicci Angelo residente in Bellaguarda. Li detti stabili si vendono in corpo in tutte le servitù, pesi e livelli relativi. L'incanto avrà luogo in un sol lotto sarà aperto sul prezzo di L. 8000 (ottomille) offerto dalli precedenti. Ogni offerente dovrà previamente depositare danaro o in Rendita valutata a norma dell'Art. 350 cod. P. C. L. 800. Dovrà depositare nella Cancelleria in danaro L. 500, per importo approssimativo delle spese di incanto e della vendita

che restano a carico esclusivo del deliberatario, il quale sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le condizioni espresse nel Bando ostensibile a chiunque nella Cancelleria del Tribunale di Bozolo.

Vengono diffidati li creditori iscritti a depositare nella Cancelleria anzidetta le loro domande motivate di collocazione e i documenti giustificativi nel termine di 50 giorni, all'oggetto possa seguire la Graduazione per la quale venne destinato il Giudice Signor Francesco Gandolfi.

**Stabili da vendersi**  
posti in Comune di Viadana  
e soggetti in complesso all'annuo  
tributo diretto verso lo Stato di L. 111.60.

1. Pezza di terra con fabbriche sopra in Mappa sotto li NN. 6993, 6995, 6996,

6997, 6998 e del 6999 di Censuarie Pertiche 26 12 pari ad Ettari 1 75 44 75 scudi 245 5 0 29 pari a L. 1157 4 6.

2. Altra pezza di terra in Mappa sotto li NN. 7407, del 7402, del 7405, del 7405 di Cens. Pert. 29 7 11 12 pari ad Ettari 1 91 96 98, scudi 258 5 3 35 pari a L. 1100 90.

3. Pezza di terra in Mappa sotto porzione del NN. 7413 e 7419 di Pert. 20 4 pari ad Ettari 1 31 99 48, scudi 168 4 0 4 pari a L. 777 22.

4. Stabile in Mappa sotto del N. 7154 per Cens. Pert. 1 6 pari ad are 8 18 48, scudi 13 5 1 31 pari a L. 65 90.

Dalla Cancelleria del R. Tribunale di Bozolo, li 4 Dicembre 1868.

Il Cancelliere  
F. GENTILI.

Estratto di Bando  
per vendita di Stabili

Il sottoscritto porta a pubblica notizia che ad istanza del sig. Giacomo Borella fu Giovanni domiciliato nei Corpi Santi di questa Città e da esso rappresentato, nel giorno 20 Gennaio venturo anno 1869 alle ore dodici meridiane avrà luogo nella sala d'udienza presso il R. Tribunale Civile e Corrazionale di Cremona l'incanto per la vendita dell'infrascritto Stabile di ragione del signor Oppici Luigi del fu Giovanni e cioè.

## Descrizione dello Stabile

Utile dominio e civile possesso dell'ortaglia con sito casato e bottega situato nei Corpi Santi di Cremona, fuori Porta S. Luca, ora Porta Milano, a destra della strada di Soncino di cens. Pert. 16 1.20 pari ad Are 220. 1. 7. 74. in mappa ai

Num. 52, 54, e 561 s. 2. con scudi 944 4 pari ad li. L. 1127 42 4 colla ragione di ore 12 del Naviglio Civile che si deriva dai bocchetti N. 14 e 16 livellario verso l'ospedale del Fato bene Fratelli di Milano dell'anno canone enfiteutico di L. 515 ed a cui fanno confine a mattina la strada del Lazaretto con fossato tutto compreso fino alla ripa ferma di detta strada, a mezzodi beni Gerenzani ed il cavo irrigatorio metà compreso, a sera strada di Casabuttano e dette ragioni Gerenzani con solex ed accesso affossato e fino alla ripa ferma salvi i più veri confini, meno una porzione del Num. di mappa 52 stralciata sul lato di tramontana e precisamente quella piccola parte di terreno stata occupata per la ferrovia Cremona-Treviglio ed a cui vi fanno coerenza: a levante strada al ponte detto dei Due Occhi sopra il Naviglio Civile tutta lasciata, a mezzodi ragioni Oppici ed a ponente Montanari

Andrea, a solco e tramontana ragioni Natali, con roggia ed arginello tutta lasciata.

Il tributo diretto verso lo Stato per corr. anno è di L. 45 65. La vendita ha luogo in un sol lotto e l'incanto sarà aperto sul primo prezzo di li. L. 2737 80 offerto dall'istante e chiunque vorrà aspirare all'Asta dovrà depositare nella Cancelleria l'importo approssimativo delle spese d'incanto, vendita, e trascrizione in li. L. 400 nonchè in denaro o rendita dello Stato al portatore valutata a sensi di legge il decimo del prezzo d'incanto.

La delibera seguirà alle condizioni esposte nel Bando affisso nei modi e luoghi prescritti dal Codice di Proc. Civ. e visibile a chiunque presso la Cancelleria del Regio Tribunale.

Avv. LIBERO STRADIVARI  
Procur. di Giacomo Borella

**CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA**

**Seduta Straordinaria**

del giorno 28 Settembre 1868.

Intervenuti i Signori Consiglieri Comunali; - TAVOLOTTI Avv. GIUSEPPE ff. di Sindaco, Presidente del Consiglio - FINZI - RAVELLI - PIAZZA - BANDERA - RUGGERI - PASQUINOI - GORRA - CAVAGNANI - LUCCA - POFFA - CARLONI - VACCHELLI - TIBALDI - PUERARI - FEZZI - PORRO - MONTEVERDI - DALONIO - TISINI - e quindi in N. di 20.

**Oggetto**

Progetto di Regolamento per le pompe funebri civili.

Riassunta dall'onorevole Consigliere Poffa Dott. Luigi Assessore Municipale, la

relazione che serve di preliminare al Regolamento pel trasporto e seppellimento dei cadaveri nel Cimitero di Cremona, redatto dalla benemerita Commissione di Vigilanza o Direzione del Campo Santo, e di cui un esemplare a stampa venne spedito a ciascun Consigliere del Comune per il preventivo esame.

La Presidenza del Consiglio, non essendosi fatte osservazioni di massima sulla trattazione dell'accennato Regolamento, aporse la discussione sui singoli articoli del Regolamento stesso.

Relatori furono gli Onorevoli Poffa Dott. Luigi Assessore Municipale per la parte Amministrativa e Bandera Luigi Assessore Municipale per la parte economica, e la discussione ebbe luogo nel modo che segue;

**Discussione e Deliberazione del Consiglio.**

Progetto di Regolamento pel trasporto e seppellimento dei cadaveri nel Cimitero di Cremona.

**CAPO PRIMO**

**Trasferimento ed accompagnamento civile dei cadaveri al Cimitero.**

Art. 1. — Il trasporto funebre dei defunti in questa Città dovrà eseguirsi con un carro o vettura apposita.

I cadaveri dei fanciulli minori di sette anni dovranno essere trasportati al Cimitero con batelle e cinghie.

Art. 2. — Il trasporto è di due Classi, la prima Classe è divisa in due gradi.

Art. 3. — Una tassa è dovuta al Comune giusta la Classe e grado di trasporto richiesto dal committente.

La misura della tassa è fissata dalla Tariffa (Tabella A)

Una quota è pure dovuta al Comune per fanciulli minori di sette anni.

Le norme espresse nella stessa tabella A, determina la misura della tassa.

Il richiedente è quindi obbligato ad indicare sotto quale norma avvenga il trasporto. La tassa è pagata all'atto della richiesta, e nell'Ufficio Comunale.

Art. 4. — Una vettura o carro apposito vi sarà anche per il trasporto gratuito al Cimitero dei cadaveri degli Ospedali e dei miserabili della Città. Dovrà muoversi al Campo Santo all'alba del giorno.

Art. 5. — Per il materiale necessario al diverso grado di trasporto, si farà un debito appalto, stipulato in concorso anche della Commissione di Sorveglianza del Cimitero.

Art. 6. — Alla morte di alcuno in Città un parente o familiare del defunto si presenterà all'apposito Ufficio funerario, domandando la classe di trasporto che desidera, e versando in pari tempo l'importo relativo. Significherà pure, se il defunto abbia ad essere tradotto al tempio o poi al Cimitero, oppure a quest'ultimo luogo soltanto, salvo sempre le esigenze igieniche e giudiziario.

Art. 7. — Quando i committenti dichiarino che il defunto debba essere trasportato al Tempio, il convoglio funebre procederà dalla casa al tempio indicato. Ivi il cadavere non potrà restare che per il tempo strettamente necessario alle pratiche religiose, terminate le quali se ne continuerà il trasporto al Cimitero.

Art. 8. — L'ora del trasporto verrà sempre determinata dall'Ufficio funerario e sanitario.

Art. 9. — I conduttori dei carri funebri ed i seppellitori avranno, una divisa speciale, e saranno diretti e sorvegliati da un capo.

Essi poi saranno scelti dall'Autorità Comunale.

Art. 10. — Prima del trasporto dovrà scriversi a vernice sulla cassa mortuaria, il nome e cognome del defunto che vi sta rinchiuso.

Art. 11. — Il conduttore del carro deve riporre in un astuccio di latta o consegnare al custode del Cimitero, il registro rilasciato dal Municipio, dalli Ospedali Maggiore, Fate-Bene-Fratelli e Militare e significante le qualità della persona defunta, ed il relativo permesso di seppellimento (Vedi alleg. B.)

Art. 12. — I cadaveri di persona nota od ignota, pel quale non venga da alcuno presentata in tempo debito la domanda del trasporto, si considererà come cadavere abbandonato, e per esso si eseguirà un trasporto di carità di quella classe o grado che suggeriranno le circostanze.

Art. 1. — L'Onor. Cons. Dott. Antonio Ruggieri rilevando che il trasporto mediante carro era escluso per bambini, significò che tale esclusione non dovesse sussistere, siccome impediente le maggiori onoranze che da talune famiglie si desiderasse dare in tributo di affetto. Vi conviene l'on. Cons. cav. Francesco Piazza e sulla sua proposta di autorizzare l'accennato trasporto con carro di 1.ª classe, quando non vi si oppongano nei singoli casi altri servizi. — Il Consiglio ad unanimità approvò l'articolo coll'ora accennata aggiunta.

Art. 2. — Approvossi ad unanimità colla appendice di corollario alla modifica di cui all'art. 1., consistente: *Salva la eccezione.*

Art. 3. — È approvato ad unanimità con riserva di stabilire le tasse, dietro esame della relativa Tariffa.

Art. 4. — L'on. Sig. Cons. cav. Francesco Piazza indica opportuno che la miserevolezza debba riconoscersi dal Municipio, e poscia che dall'on. Sig. Cons. Poffa Ass. municipale venga data notizia d'esservi all'uopo già incaricata altra delle Sezioni Municipali.

Il Consiglio ad unanimità approva questo articolo con l'aggiunta di cui sopra.

Art. 5. — Il Consiglio ad unanimità lo esclude, perchè la pratica relativa è di spettanza della Giunta Municipale

Art. 6. — Ad unanimità viene approvato col solo cambiamento per la direzione: — *All'Ufficio Comunale, anzichè: all'Ufficio Funerario.*

Art. 7. — Si approva ad unanimità, stabilendo però, quale misura igienica, che il trasporto dalla casa demortuaria al Campo Santo debba eseguirsi nella stessa giornata dal nascere al tramontare del sole, considerato che in tal guisa si ha riguardo nel tempo stesso alla possibilità di effetto delle pratiche religiose cui fossero richieste.

Art. 8. — Venne parimenti approvato ad unanimità, non senza in relazione all'art. 6: Stabilire per la dizione: *Ufficio Comunale* a vece di *Ufficio Funerario Sanitario.*

Art. 9. — Ad unanimità è approvato.

Art. 10. — Si approva ad unanimità purchè si indichi espressamente che, la iscrizione del nome e cognome del defunto sulla rispettiva cassa dovrà effettuarsi a cura del Comune o di chi per esso.

Art. 11. — Fattosi rilievo dall'on. Cons. cav. Francesco Piazza che la enumerazione degli Spedali è incerta sulla sussistenza degli attuali e pel caso di aumento. Il Consiglio approva l'art. con che venga adoperato solo la indicazione generica di Spedali.

Art. 12. — Sullo osservazioni dell'on. Cons. cav. Francesco Piazza e Porro Avv. Gio. in quanto alla convenienza di rimettere al Municipio il giudizio sul da farsi pel caso di decesso di persona ignota, e dietro la proposta dell'on. cons. avv. Davide Ravelli per la aggiunta: *quando non venga fatta da alcuno la denuncia;* il Consiglio ad unanimità approva l'art. colla relativa modifica.

Art. 13. — Quando tratterassi di trasporto da questo ad altro Comune, il cadavere dovrà essere chiuso entro cassa di legno foderata di metallo; ed il feretro dovrà sempre partire direttamente dal Cimitero su carro particolare e scortato da un Ufficiale di Sanità. Arrivato il feretro alla sua destinazione l'Ufficiale farà la consegna a chi è diretto e secondo le prescrizioni delle Autorità locali, ritirandone in pari tempo rogolaro ricevuta. Qualora il trasporto debba aver luogo colla ferrovia, il feretro sarà tradotto sul carro mortuario alla stazione; ivi l'Ufficiale di Sanità ne farà la consegna all'Ufficio competente indicandone la destinazione e ritirandone ricevuta.

Art. 13. — L'on. Cons. Dott. Gio. Fezzi in armonia a precedente deliberazione, propone che ove è detto Ufficiale di Sanità si sostituisca un *Incaricato Municipale.*

L'onor. Sig. Cons. Dott. Antonio Ruggieri non troverebbe del caso il trasporto alla Stazione sul carro mortuario, sibbene troverebbe più conveniente che dovesse a cura privata levarsi dal Campo Santo, mentre solo colà è la competenza e l'obbligo corrispondente della Autorità Comunale Amministrativa.

Riguardo alla proposta Fezzi il Presidente del Consiglio osserva che al presente nei casi di trasporto di cadaveri da questo in altro Comune, è la R. Prefettura quella che destina l'incaricato Sanitario in appoggio alla legge 22 Marzo 1865 sulla Sanità Pubblica e relativo Regolamento approvato con Decreto R. 8 Giugno 1865 N. 2322, e dietro l'avviso del prefato onor. cons. Ruggieri di non doversi riconoscere rogolaro che la R. Prefettura destini per l'accompagnamento l'anzidetto incaricato Sanitario soggiungo che pendente la ventilazione circa tal competenza, sia il caso di adoperare tuttavia la generica indicazione: Ufficiale di Sanità: siccome quella che non determina se del Municipio o d'altro Ufficio. Il Consiglio quindi a maggioranza assoluta approva l'art. colla modifica della consegna del cadavere al Campo Santo, escludendo perciò l'ultima parte dell'art. stesso.

Art. 14. — Approvato ad unanimità colla limitazione del ricevimento del cadavere alla porta del Cimitero in armonia al deliberato per l'art. 13.

Art. 15. — Approvato ad unanimità.

Art. 16. — Approvato ad unanimità.

Art. 17. — Ad unanimità approvossi colla sola indicazione:

Il Corteo funebre procederà nell'ordine seguente:

- a) Musica Civica, o Militare.
- b) Pii Istituti, Scuole ecc.
- c) Carro funebre e necrofori.
- d) Corpi Ufficiali.
- e) Amici o Collegi del defunto a piedi.
- f) Carrozze di seguito.
- g) I corpi religiosi terranno il posto consueto, cioè immediatamente davanti al feretro.

Art. 18. — È vietato l'arrestare il convoglio funebre, o disturbarne l'andamento.

Art. 19. — Nei funerali civili si osserveranno le prescrizioni sanitarie di legge. In tempi di morbi contagiosi vi hanno speciali regolamenti, ai quali ognuno sarà obbligato di strettamente attenersi.

**CAPO SECONDO**

**Cimitero.**

Art. 1. — Il Cimitero è luogo Sacro.

Art. 2. — È vietato l'ingresso al Cimitero ai ragazzi senza guida, a chiunque abbia costì od involti quali si siono, senza prima averli depositi presso il Custode, così pure lo è vietato ai carri, alle carrozze, e ad ogni genere d'animali.

Saranno pure depositati presso il Custode, i bastoni e le ombrelle dei visitatori.

Art. 3. — È proibito in esso, il giuocare, mangiare e fumare, la conversazione clamorosa ed ogni maniera di divertimento.

Art. 4. — Gli atti d'irriverenza commessi contro il Cimitero ed i sepolcri, i guasti, le rotture, e deturpazioni delle tombe degli avelli e monumenti; gli scritti e le macchie sui muri e sulle lapidi sono vietati e verranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Art. 18. — L'on. Cons. avv. Davide Ravelli trova inutile il presente articolo, perchè al caso ivi contemplato provvede la legge di Pubblica Sicurezza ed il Codice Penale.

Il Consiglio vi conviene ad unanimità lo esclude.

Art. 19. — Ad unanimità si approva.

L'on. cons. dott. Pietro Vacchelli propone la trattazione della Tariffa, e sull'avviso contrario dell'on. Cons. cav. Piazza che insisteva per la continua trattazione della parte regolamentare, mentre l'esame della tariffa sarà più fondato in seguito alle deliberazioni che saranno prese sul Regolamento; il Consiglio aderisce di continuare la trattazione del Regolamento.

Art. 1. — Il Consiglio ad unanimità lo elimina, siccome superfluo al presente Regolamento.

Art. 2. — Forse qualche eccezione intorno alla proibitiva di entrare nel Cimitero con bastoni od ombrelle, e dopo un sufficiente sviluppo sulle ragioni pro e contro, e dopo che dal Sig. Asses. Poffa venne avvertito che anche in caso di accompagnamento funebre colla Banda Musicale, il convoglio si riceverà all'ingresso del Cimitero.

Il Consiglio ad unanimità approva l'art. escludendo la proibizione della tenuta delle ombrelle, e mantenendo il divieto dell'ingresso a bestie d'ogni genere.

Art. 3. — L'on. Cons. avv. Gaetano Tibaldi ritiene inutile l'art. perchè la legge provvede già ai casi nel medesimo contemplati. L'on. Cons. Fezzi Dott. Gio. ne progetta la fusione coll'art. 4. — E gli onor. Cons. avv. Davide Ravelli e Piazza cavalier Francesco ritengono la questione più di forma che di merito.

Il Consiglio quindi procede a deliberare ed a maggioranza assoluta approva amendue gli articoli 3. e 4. quali vennero proposti dalla Commissione e dalla Giunta Municipale.

Art. 5. — L'ingresso al Cimitero sarà permesso in tutti i giorni dell'anno dall'ave maria del mattino a quella della sera.

Art. 6. — Le tumulazioni dei cadaveri in genere si fanno giusta le norme prescritte dalle leggi vigenti.

Art. 7. — I cadaveri trasportati al Cimitero dovranno essere collocati nella camera mortuale per essere poscia sepolti in appositi loci e ciò allo scopo di impedire sulle fosse mortuarie o nelle cappelle l'accumulamento di persone, le quali non devono andare che nei viali appositi e lungo gli androni dei fabbricati.

Art. 8. — Il Cimitero ha tombe distinte e fosse sepolcrali ordinarie.

Le prime sono costrutte con appositi fabbricati; le altre vengono scavate nello spazio libero del Cimitero stesso.

Art. 9. — Potranno coltivarsi piantagioni le quali saranno disposte da Oriente ad Occidente con alberi diritti ed alti, e di rami stratti e raccolti.

Sopra ed intorno alle tombe ed alle fosse possono educarsi aiuole ed erbe, di fiori e di arbusti.

### CAPO TERZO

#### Delle Tombe distinte.

Art. 1. — Le tombe distinte sono varie di forma e di ampiezza, ed assumono i nomi di Famedii o Panteon, di Cella o di Cappelle, di Arche comuni, di Urne individuali o Colombaj.

Un'apposita tabella ne indica il prezzo di vendita, riservato sempre all'Autorità Comunale di variarlo a norma dei tempi e delle mutate condizioni.

Art. 2. — Nei Panteon sono collocate dietro deliberazione del Consiglio Comunale le ossa dei cittadini che si resero illustri o benemeriti verso la Patria.

Nelle altre tombe distinte si tumulano i cadaveri di coloro, i quali, o per se medesimi in vita, o per altri acquistarono il diritto di esservi sepolti.

Art. 4. — Variando la loro forma, situazione ed importanza, varia per conseguenza il prezzo d'acquisto.

Art. 5. — Chi intende acquistare una Cella di colto od un Colombajo, deve farne domanda in iscritto all'Autorità Comunale.

Art. 6. — Tale acquisto si fa mediante regolare atto d'investitura da stipularsi in concorso dell'Autorità Municipale.

Art. 7. — Il diritto d'uso della Cella può essere da chiunque comperato o per se solo esclusivamente, o con partecipazione alla sua famiglia, o con partecipazione di altra persona.

Art. 8. — Le Celle mortuarie possono essere acquistate anche da più famiglie associate.

Art. 9. — Si permette al proprietario di una tomba di far tumulare in esso il cadavere di qualsiasi altro estraneo rendendone avvertita dapprima l'Autorità Comunale.

L'aprimiento di una tomba non può farsi che alla presenza di un Incaricato Municipale.

Art. 10. — Il diritto sulla Cella mortuale è trasmissibile.

Art. 11. — Non è lasciata facoltà di venderla, quando in essa già fosse stato deposto qualche cadavere, ed in nessun caso può essere assoggettata ad ipoteca convenzionale e giudiziaria.

Art. 12. — Le Celle mortuarie possono acquistarsi anche da Corpi Morali.

Il diritto di sepoltura, in questo caso, è esclusivo per i Membri dei Corpi Morali compratori, e cessa collo scioglimento del medesimo.

Art. 13. — Non è permesso riunire entro una sola cassa le ossa di più cadaveri esistenti nella Cella.

Art. 14. — Il diritto di sepoltura nella Urna individuale e Colombajo è circoscritta alla sola persona, per la quale venne fatto l'acquisto.

Art. 15. — Il chiudimento finale di una Cella ha luogo: 1. Quando i cadaveri in essa ricoverati abbiano toccato il numero di cui è capace, 2. Quando nella Cella sia stato collocato il cadavere della persona che la volle comperare per se stessa solamente.

Art. 16. — Tale chiudimento si fa coll'assenso della Civica Rappresentanza, col l'intervento di un rappresentante Municipale.

Art. 17. — Della chiusura verrà esteso processo verbale in due esemplari, l'uno dei quali sarà conservato dal Municipio e l'altro dal proprietario.

Art. 5. — L'on. Cons. cav. Piazza propone che l'orario venga fissato dalla Giunta Municipale onde meglio stabilirlo a seconda del tempo e delle circostanze.

L'on. Cons. avv. Davide Ravelli, ricorda in ogni modo opportuno che la Giunta Municipale si faccia carico della chiusura del Cimitero anche prima dell'ave Maria onde non incontrare oscurità con maggior pericolo di danneggiamento. L'on. Cons. Ruggieri vedrebbe volentieri che fosse espressa la facoltà per forastieri di entrare anche in ore fuori delle determinate.

Il Consiglio ad unanimità approva la proposta Piazza.

Art. 6. — Ad unanimità si approva.

Art. 7. — Sulle proposte dell'onorevoli Cons. Piazza e Ruggieri il Consiglio approva l'articolo colla soppressione della seconda parte e sostituendo invece: Di regola ai visitatori non è permesso che di percorrere i viali e gli androni dei fabbricati: quale inciso dell'art. 3

Art. 8. — Ad unanimità approvato.

Art. 9. — Ad unanimità approvato.

Art. 1. — Sulla proposta dell'on. Cons. Vacchelli di levare parte in cui è fatta facoltà alla Giunta Municipale di variare la Tariffa, mentre ciò sarebbe di spettanza del Consiglio.

Ad unanimità si approva colla relativa modifica.

Art. 2. — Si approva ad unanimità.

Art. 3. — Ad unanimità approvato.

Art. 4. — Approvato ad unanimità.

Art. 5. — Si approva ad unanimità, con aggiunta che l'acquisto riferisca al diritto d'uso della Cella o del Colombajo come ne avvisava opportunamente l'on. Cons. cav. Piazza.

Art. 6. — Ad unanimità approvato.

Art. 7. — Ad unanimità approvato.

Art. 8. — Ad unanimità.

Art. 9. — Approvato ad unanimità.

Art. 10. — Approvato ad unanimità.

Art. 11. — Ad unanimità venne soppresso.

Art. 12. — Approvato ad unanimità.

Art. 13. — Ad unanimità approvato.

Art. 14. — Ad unanimità soppresso perchè inutile.

Art. 15. — Ad unanimità approvato.

Art. 16. — Ad unanimità approvato.

Art. 17. — Approvato ad unanimità.

Art. 18. — Il chiudimento dell'urna ha luogo si tosto che sia compiuto il numero dei feretri che può contenere, e tanto esso come quello delle Celle rimarrà inviolabile.

Art. 19. — L'Urna individuale appena siavi stato deposto il solo feretro di cui è capace, si chiuderà immediatamente per non più riaprirsi.

Art. 20. — Dato il caso che un cadavere, riposto in un'urna individuale od anche in Cella, di cui sia già stata fatta regolare chiusura, debbasi o vogliasi trasportare altrove ciò non potrà effettuarsi che dietro licenza della Civica Rappresentanza. — I cadaveri di persone resesi defunte per morbo contagioso e chiusi in celle od in urna, non potranno giammai essere trasportati altrove, salvo una particolare disposizione delle competenti Autorità.

Art. 21. — La costruzione dei monumenti da collocarsi nelle Celle mortuarie, e loro conservazione e manutenzione, si eseguisce a spese e cure dei proprietari di quest'ultime.

Art. 22. — Nessuno potrà riporre nella propria tomba distinta o nell'area del Cimitero monumenti, lapidi o cippi senza averne in pria fatta domanda alla Giunta Municipale, con presentazione contemporanea del disegno, da sottoporsi al voto della Commissione d'ornato. — Le lapidi ed i monumenti non potranno essere collocati che lungo i viali.

Approvato il disegno ed ultimata la lapide, cippo o monumento non potrà essere allogato se non dopo la dichiarazione di averlo trovato conforme al disegno. — È dovuta una tassa al Comune per il permesso di collocare nel Cimitero cippi, lapidi e monumenti, e la misura della tassa è determinata nella tabella B.

Art. 23. — Nessuna iscrizione potrá riporre nel Cimitero se non preventivamente ammessa dalla Civica Rappresentanza. — È dovuta una tassa al Comune per ogni lettera dell'iscrizione sulle lapidi e monumenti, e la misura di detta tassa è fissata dalla tabella C.

### Seduta Straordinaria del giorno 29 Settembre 1868.

Intervenuti i Sigg. Cons. Comunali - TAVOLOTTI AVV. GIUS. // di Sindaco, Pres. del Consiglio - POFFA - PEZZINI - LUCCA - BANDERA - BENINI - STRADIVARI - PORRO - NICOLAI - PIAZZA - GORRA - CAVAGNARI - VACCHELLI - FEZZI - RIVARA - RUGGERI - FINZI - RAVELLI - MONTEVERDI - DALONIO - e quindi in numero di venti.

Art. 24. — È data facoltà a chiunque di collocare fra gli spazi erbosi del piazzale e lungo i viali esterni al Campo Santo iscrizioni, cippi e monumenti a ricordanza dei trapassati in esso sepolti o morti altrove a condizione di soddisfare alla tassa stabilita, e salvo sempre il permesso della Giunta Municipale.

### CAPO QUARTO

#### delle fosse sepolcrali ordinarie.

Art. 1. — L'area del Cimitero sarà divisa in diversi scompartimenti, uno di questi destinato alla inumazione dei cadaveri degli adulti ed altro a quella dei fanciulli non maggiori di sette anni, e un terzo per la inumazione delle persone morte da morbo contagioso.

Art. 2. — Ciascun cadavere dovrà essere tumulato con cassa. — I Comuni a proprie spese provvederanno di cassa i cadaveri dei miserabili.

Art. 3. — Ogni seppellimento dovrà essere fatto in fossa separata, in distanza dalle altre in tutti i lati, non meno di quaranta a cinquanta centimetri.

Art. 4. — Ogni compartimento sarà segnato in un numero progressivo sopra termine di pietra; così pure in numero progressivo sarà contraddistinta ciascuna fossa del medesimo. Il numero della fossa deve corrispondere nell'apposito registro del Custode al nome e cognome di ciascun defunto nel decennio.

Art. 5. — L'interrimento dei cadaveri si eseguirà con questo ordine:

a). Si occuperanno tutte le fosse impari delle file impari, cominciando dalla prima fossa impari della prima fila impari, e progredendo nell'ordine numerico, così delle fosse come delle file.

b). Si occuperanno tutte le fosse pari di tutte le file pari, cominciando come sopra e progredendo nello stesso modo.

c). Si occuperanno tutte le fosse pari di tutte le file impari, cominciando dalla prima fossa pari dalla prima fila impari e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.

d). Verranno occupate tutte le fosse impari, di tutte le file pari progredendo nell'ordine numerico anzidetto. (Vedi ta tavola che deve essere appesa nella stanza del Custode e scrupolosamente eseguita).

Art. 6. — Non si darà principio allo interrimento dei cadaveri nel secondo compartimento se non dopo che sarà occupato tutto il terreno mortuario del primo, e così del terzo se primo non sarà terminato il seppellimento nel secondo ecc. ecc.

Art. 18. — Approvato ad unanimità.

Art. 19. — Approvato ad unanimità.

Art. 20. — Ad unanimità approvato.

Art. 21. — Ad unanimità approvato.

Art. 22. — L'on. Cons. Dott. Pietro Vacchelli esprime che la vendita di cippi debba essere libera, e non mai diventi il privilegio di un privato speculatore.

Indi il Consiglio ad unanimità approva l'articolo, estendendo il permesso della collocazione di monumenti e cippi tanto nelle Celle, quanto in altri spazi.

Art. 23. — Approvato ad unanimità a condizione che la tassa per le iscrizioni non abbiassi ad estendersi alle semplici indicazioni caratteristiche del defunto: nome, cognome, età, giorno della morte.

Essendovi il numero legale degli intervenuti Consiglieri, sepra invito dello Presidenza, si fece luogo alla discussione, ed a deliberare sugli articoli non per ancora trattati nel giorno precedente intorno al menzionato progetto di Regolamento.

Art. 24 Sulla proposta dell'on. Cons. Cav. Piazza, che ne rileva la inutilità, provvedendo al proposito l'art. 22.

Il Consiglio ad unanimità lo sopprime.

Art. 1. Ad unanimità approvato.

Art. 2. Ad unanimità approvata la prima parte dell'Articolo, e soppressa la seconda parte, dietro considerazione che non puossi fare ad alcun Comune l'obbligo relativo di somministrazione di casse nel tempo avvenire.

Art. 3. Approvato ad unanimità.

Art. 4. Approvato ad unanimità colla esclusione del termine di un decennio, ritenuto giusta l'avviso dell'on. Cons. Lucca Ing. Stefano, Ass. Mun. che detto termine possa variarsi dietro nuove emergenze ora non valutabili.

Art. 5. - L'on. Cons. Banini, quale altro dei componenti la Commissione di Sorveglianza al Cimitero, osserva che il sistema è già adottato con utile esito, ed il Consiglio lo ammette approvando ad unanimità l'articolo presente.

Art. 6. Approvato ad unanimità.

Art. 7. — Ciascuna fossa dovrà essere di forma quadrilatera regolare, larga centimetri 77 (settantasetta), lunga metri 2 due, profonda metri 1 (uno), e centimetri 80 (ottanta).

Art. 8. — Le fosse saranno prima delineate con un telaio di ferro tagliente della lunghezza e larghezza della fossa, con esso sarà segnata sopra la terra la dimensione o direzione delle medesime.

Un telaio più piccolo dovrà servire a delineare le fosse dei fanciulli.

Art. 9. — Ciascun giorno terminata la inumazione dei cadaveri ed il riempimento delle fosse, dev'essere preparate e preparate venti fosse per lo interrimento dei cadaveri che nel giorno seguente saranno tradotti al Campo Santo.

Art. 10. — Affinchè il terreno non rimanga nè troppo inumidito dalle piogge o dalla neve, nè troppo prosciugato dal sole, si adopereranno dei piccoli tetti coperti di latta, movibili come una bara e di due misure diverse, per immediatamente coprire le fosse aperte e preparate.

Art. 11. — Le fosse e le file che si dovranno alternativamente lasciare vacue nel corso di questa operazione si seguiranno col telaio nel modo istesso che le fosse e le file che si devono scavare.

Art. 12. — Il terreno delle fosse sepolcrali non potrà essere smosso se non dopo il compiersi di dieci anni.

Art. 13. — Invece della croce si porrà sul tumolo, cippo in marmo, uniforme per tutti, con sopra una laminetta di rame o ferro zincato in cui scolpire il numero d'ordine, il nome, cognome del defunto ivi seppellito, l'età e l'epoca del decesso.

Questi cippi dopo il decennio resteranno di proprietà dell'Amministrazione del Comune, e potranno servire per altre tombe.

Art. 14. — Le orbe ed i frammenti delle casse dovranno essere abbruciati alla mezzanotte.

Art. 15. Le ossa che si trovassero nello scavare le fosse saranno diligentemente collocate nel rispettivo Ossario.

## CAPO QUINTO

## Esumazioni dei Cadaveri

Quando, dietro invito delle Autorità Giudiziarie od Amministrative, questa dovrà essere eseguita secondo le norme della pubblica igiene, e della salubrità locale e personale, e quindi:

1.° Di buon mattino ed adoperando per maggior prestezza più becchini ad un tempo, si eseguirà quanto segue:

2.° Aspergere la fossa con cloruro di calce sciolto nell'acqua (trenta grammi del primo, e due litri del secondo) evitando che essa venga a contatto del cadavere;

3.° Dovendosi trasportare il cadavere disumato nella sala anatomica, e porlo sul tavolato di esame se ne modificherà il fetore colla stessa soluzione clorurata;

4.° Gli istromenti per la disumazione, saranno muniti di lunghi manici; il terreno si scaverà a strati, lasciando per alcune ore in contatto coll'aria esterna la superficie scoperta, dopo averla sparsa del detto cloruro sciolto, avvertendo inoltre di levare successivamente tanta porzione di terreno dai quindici ai venti centimetri di spessore fino alla scoperta dei cadaveri;

5.° Riporre il resto del cadavere visitato in casse ben incatramate, asperse della accennata soluzione, distruggendo e abbruciando i resti non seppellibili;

6.° Avvenendo che si abbia a dissotterrare un cadavere riposto in una cella od area comune, non si potrà calarvi dentro prima che l'aria esterna vi sia entrata e circolata liberamente; onde che devesi stabilire ad una delle estremità una apertura ove collocare qualche brace o fornello portatile, ed inafflare il suolo interno della detta soluzione clorurata.

## CAPO SESTO

## Del Custode del Cimitero

Art. 1. — Alla custodia immediata del Cimitero è posto un Custode, il quale dovrà essere fornito delle volute qualità morali ed intellettuali.

Art. 2. — La di lui nomina è proposta dalla Commissione mediante terna da presentarsi al Municipio, al quale ne spetta la definitiva scelta.

Art. 3. — Egli riceve la nota dei singoli cadaveri che vengono tumulati nel Cimitero (Vedi Regolamento Capo IV) e li registra nel suo apposito libro mortuario.

Art. 4. — Non deve permettere il seppellimento di un cadavere se non dietro il relativo permesso dell'Autorità Municipale

Art. 5. — Presiede all'ingresso dei visitatori del Cimitero e dà loro gli schiarimenti richiesti.

Art. 6. — Sorveglia perchè il Campo Santo sia rispettato dai singoli visitatori e vengano osservati tutti gli articoli del Capo I del presente Regolamento.

Art. 7. — Approvato ad unanimità.

Art. 8. — Approvato ad unanimità.

Art. 9. — Si approva ad unanimità l'articolo, purchè venga riformato nel senso che si provveda a mantenersi nel Cimitero sempre preparato ogni giorno pel seppellimento venti fosse.

Art. 10. — Ad unanimità approvato.

Art. 11. — Ad unanimità approvato.

Art. 12. — Ad unanimità approvato.

Art. 13. — L'on. Cons. Vacchelli opina che i cippi debbano essere messi a cura del Municipio, e la spesa relativa sia compresa nella tassa di tumulazione.

Ottiene pieno assecondamento essendo che il Consiglio approva l'Art. così rettificato: A cura del Comune si porrà sul tumulo ecc.

Art. 14. — Approvato ad unanimità, colla modifica non prima della mezzanotte.

Art. 15. — Approvato ad unanimità.

## CAPO SETTIMO

## Disposizioni Generali.

Art. 1. — Per l'esatta osservanza del presente Regolamento il Consiglio nomina una Commissione di Sorveglianza del Cimitero, composta di cinque membri, presieduta dal Sindaco o da un Assessore Delegato.

Durerà in carica per 5 anni. I suoi Membri potranno sempre venire rieletti.

Art. 2. — Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno soggette alla pena di polizia e sottoposte a regolare procedura, giusta il disposto dagli articoli 146 al 148 della legge sulla Amministrazione Comunale in data 20 Marzo 1865 N. 2248.

## Disposizioni Transitorie.

Il presente Regolamento andrà in attività al 1.° Luglio 1869 salvo la tariffa per le Celle ed i Colombaj, la quale avrà vigore col 1 Novembre 1868.

Terminata così la parte Amministrativa, per la economia, l'onorevole Consigliere Bandera Luigi, Assessore Municipale, sa conoscere lo stato attuale delle spese per il trasporto e seppellimento dei Cadaveri nel Cimitero, e prosegue ad indicare quelle portate dalla nuova Tariffa appoggiate al criterio di non sobbarcare il Comune ad un maggiore onere dipendente dal accennato titolo.

Però l'onorevole Consigliere Dott. Pietro Vacchelli riflettendo fin dove il Comune è obbligato, dichiara che non reputa regolare il Carico alla Classe dei paganti per le spese obbligatorie Comunali in riguardo al trasporto e seppellimento dei Cadaveri di miserabili, e che non può inoltrare convenire che si faccia

Art. 1. — Ad unanimità approvato.

Art. 2. — Approvato ad unanimità.

Ad unanimità approvato.

elevare a troppo gravose cifre le tasse per la classe media, mentre stima opportuno che siavi una sola tassa ed anche questa ristretta. Vi si associa l'on. Cons. Cavagnari, ma siccome dalla Presidenza del Consiglio è fatto invito alla trattazione della Tariffa articolo per articolo, tenendo a guida le idee già manifestate da taluno dei Cons. comunali in quanto alla riduzione della tassa per la Classe media, e per le epigrafi, non che al sollievo della tassa per la chiusura dei colombaj, e per i cippi secondo la proposta degli on. Cons. Cavagnari, Piazza, Benini Vacchelli e Fezzi così si registra la tariffa proposta e vi si contrappone quella dal Consiglio deliberata.

## T A R I F F A

## proposta

pel trasporto ed accompagnamento dei Cadaveri al Cimitero.

## Classe 1.

1. Grado - Oggetti a carico dell'Impresa.

Art. 1. - Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in veluto, bordure, frangie e fiocchi in oro, gualdrappe e bardature dei cavalli ricamate pure in oro, e cocchiere in livrea di gala (Modello a) L. 20 —

Cofano ornato in oro e bara pel carico e scarico . . . . . 8 —  
L. 28 —

Art. 2. - Contributo a favore del Municipio per far fronte alle spese del personale e d'amministrazione . . . 32 —

Totale pel 1. Grado L. 60 —

2. Grado - Oggetti a carico dell'Impresa

Art. 1. - Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in lana, bordure, frangie e fiocchi in argento, gualdrappe e bardature dei cavalli, ricamate pure in argento e cocchiere in lutto (Allegato b) L. 10 —

Cofano ornato in argento, e bara pel carico e scarico . . . . . 4 —  
L. 14 —

Art. 2. - Contributo a favore del Municipio per le spese del personale e d'amministrazione L. 16 —

Totale pel 2. Grado L. 30 —

## Classe 2.

Art. 1. Oggetti a carico dell'Impresa

Carro funebre a due Cavalli senza ornamenti con bardature semplici in nero ai cavalli e Cocchiere in lutto (Modello c) L. 5 —

Cofano in nero e bara pel carico e scarico . . . . . 2 —  
L. 7 —

Art. 2. — Contributo a favore del Municipio per le spese del personale e d'Amministrazione . . . 8 —

Totale per la 2. classe L. 15 00

## deliberata dal Consiglio Comunale

pel trasporto ed accompagnamento dei Cadaveri al Cimitero.

## Adulti

Classe 1. - Tabella A.

1. Grado - Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in veluto, ricche bordure, frangie, fiocchi e veli; gualdrappe e bardature dei cavalli in lusso; Cocchiere e livrea, cofano riccamente ornato in veluto e bara pel carico (Modello a) L. 80 —

2. Grado - Carro funebre a due cavalli con ornamenti neri in lana, bordure e frangie simili, gualdrappe e bardature in nero dei cavalli, e cocchiere in lutto, cofano ornato in nero e bara pel carico e scarico (Modello B) L. 40.

3.° Grado - Carro funebre a due cavalli senza ornamenti, bardature semplici in nero ai cavalli e Cocchiere in lutto, cofano in nero e bara pel carico e scarico (Modello C) L. 15 —

In questa tassa evvi compreso il Cippo, che verrà fornito dal Comune.

## Fanciulli

Classe 1. - Primo Grado

Cofano riccamente ornato e bara da portarsi da due o quattro necrofori, (Modello D) L. 30 —

2. Grado - Cofano ornato e bara da portarsi con due necrofori (Modello E) . . . . . 10 —

## Classe 2.

3. Grado - Cofano semplice, senza ornamenti, (Modello F) . . . . . 2 —

## Tariffa

## Tabella B

Per ogni lapide nel campo L. 3 00  
Idem monumento nel campo . . . . . 10

## Tabella C.

Per ogni iscrizione su lapide o monumento è dovuta al Comune la tassa di L. 3.

## T A R I F F A

proposta

delliberata dal Consiglio Comunale

Non si considererà iscrizione, la dicitura costituita dalle sole parole indicanti il nome, cognome, età e data della morte.

## Tariffa

## Tabella D.

1. Per un cadavere che con superiore licenza avesse ad essere disumato dall'interno del civico cimitero e deposto in Cella o Colombajo L. 30.

2. Per un cadavere, che proveniente da altra Provincia o Comune dovesse con superiore permesso essere deposto in apposita Cella o Colombajo L. 30.

3. Nel caso di deperimento di casse mortuarie esistenti in Cella privata di vecchio sistema, e che venissero poste in contro casse L. 20.

Se questa operazione venisse fatta contemporaneamente per altre casse si pagherà per ogni una in più L. 5.

proposta

delliberata dal Consiglio Comunale

## Tariffa

## Tabella E

Le Celle ed i Colombaj si vendono ai prezzi indicati nel disegno qui unito. Le lapidi dei Colombaj e delle Celle sono comprese nel prezzo.

L'acquirente di uno dei Colombaj posti nel corpo dell'emiciclo qualora intendesse di acquistare anche il diritto del monumento nell'arcata esterna, dovrà pagare L. 50 in più del prezzo stabilito per il Colombajo. Il monumento è a carico dell'acquirente e deve essere della forma prescritta nel disegno del Cimitero.

Il Comune si riserva di vendere uno dei Colombaj di questa serie per accogliere al compratore l'obbligo del monumento alle condizioni sopra dette.

L'approvazione definitiva del Regolamento, discusso nelle precedenti deliberazioni, ed approvato nella Seduta straordinaria del 7 Ottobre, la si riporta nel Corriere d'oggi 16 Novembre 1868 N. 101.

## Seduta Straordinaria del 4 Novembre

Sono intervenuti i Sigg. Cons. Comunali - TAVOLOTTI Avv. Gius. ff. di Sindaco, - LUCCA - BANDERA - CAVAGNARI - BAROLI - DRASMI - POFFA - RUGGERI - STRADIVARI - PASQUINOLI - MONTEVERDI - FEZZI - RAVELLI - PIAZZA, e quindi in numero di quattordici.

Il Presidente avvertendo che l'adunanza è di seconda convocazione, e che decorse già un'ora da quella prefissa alla riunione, dichiara aperta la seduta, in base al disposto dall'art. 89 della legge 20 marzo 1865 di unificazione amministrativa del Regno d'Italia.

## 1. Oggetto.

Proposta di un sussidio di L. 700 a favore dei danneggiati dalle inondazioni nel passato mese di Ottobre.

Viene data lettura della Circolare a stampa 24 ottobre u. s. al N. 1674 della Presidenza della Deputazione Provinciale, che accompagna un manifesto, in data del 22 d. m. di essa magistratura, pubblicato all'uopo di far conoscere come abbia costituito un apposito Comitato, affine di promuovere e raccogliere le offerte, che tanto da privati, quanto dai Comuni, e dai corpi morali sono vivamente desiderate, per venire in aiuto a quelle sventurate famiglie, ridotte in oggi all'estremo della miseria, in conseguenza dei gravissimi danni, loro toccati dalle acque, che d'improvviso strariparono dai fiumi, allagando, e devastando campi ed abitati.

Il Presidente osserva che è troppa recente la dolorosa impressione, che lasciò in tutti una tanta pubblica calamità, perchè faccia di mestieri di raccomandare al Consiglio Comunale di prontamente rispondere al filantropico appello della Deputazione Provinciale, e dice che la Giunta Municipale è più che mai spiacente di dover limitare la sua proposta di relativo sussidio alla somma di lire 700, non consentendo le stremate finanze del Comune di poter disporre un maggiore assegno.

Non prendendosi la parola da alcuni dei signori Consiglieri, si mette a partito, per alzata e seduta, la seguente formula di deliberazione:

Il Consiglio Comunale, assecondando la providentissima iniziativa, presa dalla magistratura provinciale, a sollievo dei danneggiati dalla inondazione, delibera di sottoscrivere, all'apertasi colletta in loro favore, per la somma di L. 700. Risulta approvata ad unanimità di suffragii.

## 2. Oggetto.

Comunicazione di una Nota della Prefettura Provinciale, con cui reinvia alla trattazione consigliare, per riscontrato difetto del numero legale dei Consiglieri Comunali, intervenuti nella straordinaria adunanza del 27 Settembre 1868, la privata offerta del Sig. Rizzi Ing. Luigi, per l'assunzione del contratto d'appalto di decennale manutenzione del pubblico interno passaggio, unitamente ad alcuni tronchi stradali.

Prende la parola, in nome della Giunta Municipale, l'assessore signor Poffa, per chiamare l'attenzione del Consiglio sulla discordanza, che si riscontra fra l'articolo 89 della legge 20 aprile 1865 di unificazione amministrativa del Regno d'Italia, e l'articolo 41 del Regolamento, per l'esecuzione di detta legge, i quali trattano del modo di computare il numero dei consiglieri, che abbisognano a costituire una legale adunanza, soggiungendo che si considerò tale quella, ora dichiarata nulla dalla Prefettura Provinciale, per non essersi tenuto conto dei posti, divenuti vacanti per decesso e rinuncia, come dispone il citato regolamento, pubblicato posteriormente alla legge Comunale e Provinciale.

Riassume quindi le diverse circostanze di fatto, per le quali fu indotta la Giunta Municipale a prescindere dagli esperimenti di pubblica asta, all'uopo di regolarmente appaltare la manutenzione del passaggio interno, assieme ad alcuni tronchi di strada, in base a perizia, e capitoli redatti dall'Ufficio Edile, e dimostra l'attendibilità, nell'interesse del Comune, della privata offerta del Sig. Rizzi Ing. Luigi, per l'assunzione di detto contratto, come quella che riduce il canone annuo di stima di L. 2817 51 a L. 2704 81.

Per tutto ciò conchiude proponendo al Consiglio di ratificare l'operato dell'amministrazione Municipale, adottando la formula di deliberazione, che fu consegnata nel verbale del 27 settembre p. p., di cui ne dà lettura.

Il Cons. Piazza vorrebbe aggiunto nel testo della deliberazione un inciso, che chiarisse il proposito nel Consiglio di confermare l'antecedente del 27 settembre, e non di addivenire ad una nuova.

Il Cons. Ravelli fa osservare al preopinante che, ammessa l'eccezione, apposta dalla Prefettura Provinciale alla regolarità dell'adunanza nel giorno anzidetto, per mancanza del numero legale, non si può parlare di conferma, essendo

da considerarsi quella seduta come non avvenuta.

Il Cons. Piazza replica che la sua proposta non è oziosa, tendendo invece a conservare impragudicata la questione, circa il modo di computare il numero dei Consiglieri, per la legalità delle adunanze; fondandosi nella dubbiozza dell'interpretazione a darsi alle dissonanti dispositive della Legge, ed alle istruzioni del Regolamento.

Il Cons. Fezzi crede che, a conciliare l'osservazione del Cons. Ravelli, in linea di stretta legalità, con quanto, non a torto, desidera il Cons. Piazza, sia da farsi cenno nel deliberato della contraddizione, che si rileva fra il testo dell'art. 89 della Legge amministrativa, e quello dell'art. 41 del Regolamento di sua esecuzione.

Dimostrandosi annuente a questa proposta il Consiglio, il Presidente sottopone a votazione, per alzata e seduta, la relativa formula di deliberazione, così corretta e completata:

Il Consiglio Comunale, presa cognizione del tenore della Nota Prefettizia 19 Ottobre 1868 al N. 9740, ed udito il rapporto della Giunta Municipale sull'urgente necessità di appaltare la manutenzione del pubblico passaggio, e conservazione dei baluardi, coltivati a fiori; non che della strada esterna al Cimitero, e della Via interna, denominata di Santa Maria in Betlem, determina in prima che sia espressamente avvertito, in questa circostanza, alla contraddizione, o discordanza, che si riscontra fra il testo dell'art. 89 della Legge 20 Marzo 1865, e quello dell'art. 41 del Regolamento esecutivo, e quindi dichiara di confermare la deliberazione, emessa nell'adunanza del 27 Settembre p. p.; per la quale venne accettata l'offerta privata del Signor Rizzi Ingegnere Luigi, e cioè di assumere l'appalto di manutenzione e conservazione come sopra per un decennio, a partire dal 1.° del c. m., verso l'annuo corrispettivo di lire 2704 81, e sotto l'osservanza del predisposto Capitolato. =

Viene approvata con voti favorevoli 13, contrarij 1.

## 3. Oggetto

Domanda di ratifica dell'aggiudicazione seguita, per Atto di pubblica Asta, della parte del Fabbicato, già ad uso degli Uffici della Provincia e della Prefettura, in Via Ripa d'Adda, al Signor Beltrami Giovanni Battista, per il prezzo di lire 8905, inferiore di lire 1202.07 a quello di stima.

Il Presidente rende conto, in nome della Giunta Amministrativa, delle varie pratiche, esperite ad oggetto di curare, col maggior possibile profitto, la vendita di quella porzione del Fabbicato Comunale, posto in Via Ripa d'Adda, già serviente agli Uffici della Provincia e della Prefettura, esponendo come andassero deserti due Atti di pubblico incanto, e come, in seguito a privata licitazione, essendosi ottenuta, quale miglior offerta, la somma di lire 8888 dal Signor Beltrami Giovanni Battista, si passò, in ossequio a raccomandazione fatta dallo stesso Consiglio, a tentare un terzo pubblico incanto, in base a quella cifra, conseguendone il maggior prezzo di lire 8905, per il quale si sarebbe aggiudicata l'ala del detto Edificio al medesimo Signor Beltrami Giovanni Battista.

Il Cons. Cavagnari chiede se, per avventura, non fosse utilizzabile quella porzione di Fabbicato, coll'allogarvi alcune delle Scuole Elementari del Comune.

Il Presidente risponde che, avanti di farne la proposta di vendita al Consiglio, la Giunta Municipale aveva concepito il pensiero di trasferirvi quelle tre le Scuole Elementari, che ora trovansi in locali meno adatti e salubri, e che però, in seguito alla relazione avuta dall'Ufficio Tecnico sulla presumibile spesa, che avrebbero importati gli indispensabili lavori di ristaurò ed ordinamento, dovette rinunciarsi, come non può a meno d'insistere sull'effettuarne l'alienazione nel miglior ben inteso interesse del Comune.

Non prendendosi la parola da alcun altro Consigliere, la Presidenza, invita il Consiglio a pronunciarsi, per alzata e seduta, sopra l'ammettere o meno la seguente proposta di deliberazione:

Il Consiglio Comunale, veduto il risultato delle pratiche, condotte dalla Giunta Amministrativa col processo, e colle forme dalla Legge prescritte, allo scopo di conseguire la vendita di quella parte di Fabbicato, di ragione del Comune, posto in Via Ripa d'Adda, al Civico N. 768, già in addietro occupato dagli Uffici della Provincia e della Prefettura, delibera di ratificare la relativa aggiudicazione, seguita nel regolare esperimento di pubblica d'asta del giorno 30 Ottobre u. s., a favore del Signor Beltrami Giovanni Battista, per il prezzo di lire 8905, fermi i patti e le condizioni, a cui resta vincolata detta alienazione. =

La si ha approvata con voti in favore N. 13, ed uno contrario.